

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2634 del 24/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CO.MEC. GROUP S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORI DI MECCANICA GENERALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA MORIGI N. 15. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2723 del 24/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CO.MEC. GROUP S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORI DI MECCANICA GENERALE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA MORIGI N. 15. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. 03/04/2014 n. 624 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta CO.MEC. GROUP S.r.l. (COD. FISC 01524380332) avente sede legale in Comune di Gossolengo, Viale dei Rivi n. 29 per l'attività di "lavori di meccanica generale" svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Gossolengo con Prov. Unico n. 1 del 16.4.2014. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

VISTA l'istanza della Ditta CO.MEC. GROUP S.r.l., di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Gossolengo con nota del 12.4.2017, prot. n° 3920 (acquisita agli atti in pari data al prot. n. 4338), richiedendo quindi i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che la modifica dello stabilimento è relativa all'installazione di un robot per saldatura (emissione E2);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole espresso dal Comune di Gossolengo con nota 3.5.2017, prot. n° 4603 (acquisita agli atti il 4.5.2017 al prot. n. 5093) per quanto riguarda la compatibilità urbanistica;
- parere favorevole del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota 16.5.2017, prot. n. 36045 (prot. Arpa n. 5782 del 17.5.2017);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 5933 del 18.5.2017;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta _____ ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CO.MEC. GROUP S.r.l.** (COD. FISC 01524380332), - avente sede legale in Comune di Gossolengo, Viale dei Rivi n. 29 - per l'attività di "lavori di meccanica generale" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo, via Morigi n° 15. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 - GRANIGLIATURA

Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata giornaliera	8	h/g
Durata annua	220	gg/a
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 – ROBOT DI SALDATURA

Portata massima	9000	Nm ³ /h
Durata giornaliera	8	h/g
Durata annua	220	gg/a
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	10	mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - metodo UNI 9969 o celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- c) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- d) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) il termine ultimo di **messa in esercizio** dell'impianto di cui all'emissione E2 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- g) il termine ultimo di **messa a regime** dell'impianto di cui all'emissione E2 è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) entro **trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'emissione E2 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gossolengo sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.